

_____, nato a _____ () il _____ - e

residente in _____ () – Via _____ N. __, il quale

dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di

_____, e quindi, rappresentante della _____

(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore

Economico o appaltatore), giusta procura dd. _____

repertorio n. _____ raccolta n. _____ del dott.

_____ iscritto al Collegio Notarile

_____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 3

comma 1 lettera sss) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta

l'aggiudicazione all'Operatore Economico _____ del servizio di

che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione di gara di data

_____ (rif. Società Prot. Atti/____);

- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta

di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

(rif. Società prot. Atti/____ dd. _____);

- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____

(rif. Società Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che

trattasi all'Operatore Economico _____, per l'importo di €.

_____.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi

della sicurezza pari ad €. 500,00.- (cinquecento/00);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società Prot. U/ _____);

- che l'Operatore Economico ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria composizione societaria;

- che _____ rientra tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) della Prefettura di _____, istituito dalla L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al giorno _____;

- che la documentazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. relativamente all'Operatore Economico è stata richiesta con nota di data _____ (rif. Società prot. U/ _____ dd. _____) inviata al Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia a mezzo del sistema SI.CE.ANT.; **punto alternativo al precedente**

- che la certificazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. per i soggetti controllati previsti dall'art. 91 del medesimo testo di Legge, relativamente all'Operatore Economico, è stata emessa dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, a mezzo del sistema SI.CE.ANT., in data _____ (rif. Società prot. n. E/ _____ dd. _____); **punto alternativo a quello della white list**

- che sulla base del certificato emesso in data _____ da _____, competente per il territorio dove l'Operatore Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire la fornitura, l'installazione e la configurazione della piattaforma di virtualizzazione attestata nel Data Center aziendale, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche, allegati al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Si precisa inoltre che allo scadere dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete (31.03.2017), l'eventuale nuovo soggetto concessionario subentrante avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con l'operatore economico affidatario del presente servizio. Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 00.00 del giorno in cui avverrà il subentro del nuovo concessionario, o a far data dal successivo diverso termine che lo stesso nuovo concessionario vorrà indicare, con conseguente riconoscimento in capo all'operatore economico

affidatario del mancato utile del 10% calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, in conformità al disposto dell'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato in parte a corpo e in parte a misura, è pari ad €. _____.- (**inserire in lettere**) al netto dell'I.V.A., di cui € 500,00.- (cinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è il risultato del ribasso del ____ % (in lettere) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € 349.500,00.- (trecentoquarantanovemilacinquecento/00) + I.V.A. ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 – PAGAMENTI

Per i pagamenti in corso d'opera e per la rata di saldo si rimanda integralmente a quanto previsto dagli art. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000,

attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità. dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso la:

BANCA _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare

ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____-n. _____ per Euro _____.- (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ____ – _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del cinquanta/trenta per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 7 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel Capitolato

Speciale d'Appalto – Norme Generali, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle forniture viene applicata all'Operatore Economico una penale pari all'1 per mille (Euro uno per mille) dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10 %. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

Il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 22 specifica nel dettaglio le modalità di applicazione delle penali.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave

inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 10 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 11 – SUBAPPALTO

COMMENTO: nel caso in cui l'aggiudicatario abbia all'atto dell'offerta dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, il testo dell'articolo è il seguente :

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono <inserire descrizione prestazioni come da offerta>.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di

Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente :

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART: 13 - NORME DELLA SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni

responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui e quindi indicato i costi interni della sicurezza in euro ____ (**importo in lettere**).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società, compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico, è allegato al presente contratto.

E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

ART: 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 15 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni

e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

Come disposto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, l'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n. _____, emessa in data ____ dalla _____, per un massimale non inferiore a € 500.000,00.- (cinquecentomila/00), a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di

piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;

Offerta economica dell'Operatore Economico.

Si precisa che i n. _ (in lettere) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

1. _____ -

2. _____

3. _____

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il p.i. Efrem Zugnaz Responsabile Unico del Procedimento e il sig. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 19 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora

verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 20 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106,

nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazione

oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 21 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la

Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo P.E.C. o raccomandata A.R..

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 26 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. _____ con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <http://www.autovie.it/code/15755/Codice> – Etico – Modello – Organizzazione - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione

Aziendale” e del “Codice Etico” adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 27 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 28 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” l’Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico:_____

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*
 IL PRESIDENTE ED
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 (ing. Maurizio Castagna)
 (firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED
APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 2 COMMA 2 (EVENTUALE RINNOVO), ART 2 COMMA 3
(EVENTUALE PROROGA), ART 2 COMMA 4 (EVENTUALE SUBENTRO
DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI),
ART. 9 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 10 (RISOLUZIONE E
RECESSO), ART: 16 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 21
(CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 23 (DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico:_____